

Sulla giurisdizione in materia di iscrizione anagrafica nei registri comunali.

Il procedimento relativo all'iscrizione anagrafica nei registri comunali rientra senz'altro nella giurisdizione del giudice ordinario.

Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale: “ .. **rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice amministrativo, le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri della popolazione, coinvolgendo situazioni di diritto soggettivo**” (1).

Ed infatti, “*le norme disciplinanti le posizioni anagrafiche del cittadino, e i relativi procedimenti di iscrizione nei registri comunali, non consentono di configurare potestà discrezionali dell'Amministrazione nella specifica materia, poiché **gli atti che concernono tale oggetto non sono volti alla cura di specifici interessi pubblici degli enti locali, né tendono a comportare interessi, pubblici e privati, confluenti in una determinata area di potestà decisionale riservata agli enti medesimi; tali atti, che hanno indubbiamente natura accertativa**, (cfr. art. 4 della citata legge n. 1228 del 1954), tendono invece a <<definire>>, sotto un profilo amministrativo formale, determinate posizioni soggettive identificabili sulla base di presupposti di mero fatto, di talché essi, **lungi dal sacrificare o comprimere le dette situazioni in vista di preminenti interessi pubblici**, tenendo all'unico scopo di conferire ad esse certezza legale nell'ambito di taluni rapporti della vita di relazione.*

*Ne consegue che la **mancanza, nei menzionati atti, di ogni profilo di discrezionalità, non consente di qualificare sub specie di interessi legittimi le situazioni soggettive che si assumono da essi lese, la cui tutela, quindi .. può invocarsi senza limiti di tempo al Giudice ordinario***” (2).

Dunque, è fuor di dubbio che, “*in tema di iscrizione nei registri anagrafici comunali in base alla l. 24 dicembre 1954, n. 1228, l'Amministrazione non dispone di alcuna potestà discrezionale, essendo obbligata allo svolgimento di meri compiti di accertamento*

dell'esistenza dei requisiti prescritti; pertanto, la controversia relativa all'iscrizione anagrafica d'ufficio di un soggetto deve essere proposta al giudice ordinario, involgendo questioni di diritto soggettivo” (3).

Il sopra riportato indirizzo giurisprudenziale è stato ripetutamente confermato (4): *“secondo un'ormai consolidata giurisprudenza, le controversie in ordine alle iscrizioni anagrafiche non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, posto che il Sindaco procede al riguardo ad un mero accertamento di posizioni soggettive soltanto in base a presupposti di fatto e senza l'esercizio di alcuna potestà decisionale, proprio in quanto manca nella specie l'esercizio di una potestà autoritativa e non ad un accertamento costitutivo, idoneo ad incidere autoritativamente sui diritti e sugli status del destinatario, considerato che le risultanze anagrafiche costituiscono mere presunzioni, suscettibili in ogni momento di prova contraria dinanzi all'ago (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14 e Sez. I, 26 gennaio 1979, n. 539; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 3 marzo 1985, n. 174; Tar Friuli Venezia Giulia, 12 ottobre 2000, n. 766).*

La contraria prospettazione secondo la quale le variazioni di residenza costituirebbero, comunque, nella loro oggettività provvedimenti amministrativi invero implicherebbe, come ineludibile conseguenza, che gli atti stessi dovrebbero essere considerati come atti di accertamento costitutivo, idonei – in quanto tali, e ove non se ne ottenesse l'annullamento – a sovrapporsi inderogabilmente sugli status personali e sui diritti dei loro destinatari: ma risulta, per contro, ormai del tutto assodato in giurisprudenza, (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. 7 febbraio 1992, n. 1374) che le risultanze anagrafiche non rivestono tale caratteristica, in quanto costituiscono mere presunzioni, suscettibili di prova contraria in ogni momento deducibile innanzi al giudice ordinario mediante azione di accertamento negativo (cfr. sul punto T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 766 del 200 cit.)”.

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, è indubbia la giurisdizione ordinaria allorché, ad esempio, sia impugnato un provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione anagrafica, ovvero un provvedimento che involge questioni di diritto soggettivo, come tali rientranti nella giurisdizione ordinaria.

1. In tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14. Cfr. Tar Calabria, Sez. Reggio Calabria, 6 luglio 1996, n. 597, secondo cui: “.. è inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso concernente impugnativa del rifiuto di iscrizione anagrafica, cui è riconducibile anche il mancato rilascio del certificato di residenza: il diritto di chi richiede l’iscrizione può essere fatto valere, in via principale, davanti al giudice ordinario”.

2. In tal senso, Cons. Stato, parere Sez. I, 26 gennaio 1979, n. 539.

3. Così, Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 3 marzo 1985, n. 174; cfr. Tar Lombardia - Milano, 4 giugno 1983, n. 790.

4. A titolo esemplificativo, Tar Veneto, Sez. I, 27 agosto 2007, n. 2786; cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, 12 ottobre 2000, n. 766.

Giugno 2018